

Installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi

L' Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 5 del 19 febbraio 2018, con la quale ha fornito indicazioni operative in ordine alle problematiche inerenti l'installazione e l'utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 300/1970.

In particolare, l'Ispettorato ha innovato – rispetto al passato – su alcuni aspetti legati agli strumenti di controllo che l'azienda può attivare.

.....

Con la circolare in oggetto, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni sull'installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo, ponendo l'accento sulla necessità che i limiti all'utilizzo delle strumentazioni siano correlati alle ragioni giustificatrici individuate dall'impresa.

L'Ispettorato afferma che, in presenza di finalità tali da giustificare il controllo (ad esempio ragioni di sicurezza sul lavoro), l'impianto di cui si chiede l'installazione può anche inquadrare direttamente i lavoratori, senza introdurre limitazioni quali l'angolo di ripresa della telecamera o l'oscuramento del volto dell'operatore.

Schematicamente la circolare definisce i seguenti punti:

1. Possibilità di inquadrare direttamente l'operatore qualora vi siano ragioni giustificatrici legate alla "sicurezza del lavoro" o al "patrimonio aziendale";
2. Possibilità di non indicare l'esatta posizione ed il numero delle telecamere da installare;
3. Tracciabilità dell'accesso alle immagini registrate attraverso un "log di accesso" per un congruo periodo, non inferiore a 6 mesi. Su questa base, non andrà più previsto l'utilizzo del sistema della "doppia chiave fisica o logica";
4. Non richiesta l'autorizzazione in caso di installazione di telecamere in zone esterne estranee alle pertinenze della ditta (es. il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso all'azienda), nelle quali non è prestata attività lavorativa.
5. Possibile attivazione del riconoscimento biometrico, qualora installato per motivi di sicurezza, senza la richiesta autorizzatoria all'Ispettorato del Lavoro.

Qui di seguito , più in particolare, i punti principali della circolare e , più in basso, un riassunto della normativa alla luce delle indicazioni dell' INL.

Istruttoria delle istanze presentate

L'istruttoria può essere effettuata anche da personale ispettivo ordinario o amministrativo e, solo in casi assolutamente eccezionali comportanti valutazioni tecniche di particolare complessità, anche al personale ispettivo tecnico.

L'oggetto dell'attività valutativa, infatti, va concentrata sulla effettiva sussistenza delle ragioni legittimanti l'adozione del provvedimento, tenendo presente in particolare la specifica finalità per la quale viene richiesta la singola autorizzazione e cioè le **ragioni organizzative e produttive**, quelle di **sicurezza sul lavoro** e quelle di **tutela del patrimonio aziendale**.

Conseguentemente, le eventuali condizioni poste all'utilizzo delle varie strumentazioni utilizzate devono essere **necessariamente correlate alla specifica finalità individuata nell'istanza** senza, però, particolari ulteriori limitazioni di carattere tecnico.

L'eventuale ripresa dei lavoratori, di norma, dovrebbe avvenire in via incidentale e con carattere di occasionalità ma nulla impedisce, se sussistono le ragioni giustificatrici del controllo (ad esempio tutela della "sicurezza del lavoro" o del "patrimonio aziendale"), **di inquadrare direttamente l'operatore**, senza introdurre condizioni quali, per esempio, "l'angolo di ripresa" della telecamera oppure "l'oscuramento del volto del lavoratore".

Parimenti, sempre in tema di videosorveglianza, **non appare fondamentale specificare il posizionamento predeterminato e l'esatto numero delle telecamere da installare** fermo restando, comunque, che le riprese effettuate devono necessariamente essere **coerenti e strettamente connesse con le ragioni legittimanti il controllo** e dichiarate nell'istanza, ragioni la cui effettiva sussistenza va sempre verificata in sede di eventuale accertamento ispettivo. Ciò in quanto lo stato dei luoghi e il posizionamento delle merci o degli impianti produttivi è spesso oggetto di continue modificazioni nel corso del tempo (si pensi ad esempio alla rotazione delle merci nelle strutture della grande distribuzione) e **pertanto rendono scarsamente utile una analitica istruttoria basata su planimetrie che nel corso del breve periodo non sono assolutamente rappresentative del contesto lavorativo**.

Del resto, un provvedimento autorizzativo basato sulle esibizione di una documentazione che "fotografa" lo stato dei luoghi in un determinato momento storico rischierebbe di perdere efficacia nel momento stesso in cui tale "stato" venga modificato per varie esigenze, con la conseguente necessità di un aggiornamento periodico dello specifico provvedimento autorizzativo, pur in presenza delle medesime ragioni legittimanti l'installazione degli strumenti di controllo.

Da ultimo va precisato che il provvedimento autorizzativo viene rilasciato sulla base delle specifiche ragioni dichiarate dall'istante in sede di richiesta. L'attività di controllo, pertanto, **è legittima se strettamente funzionale alla tutela dell'interesse dichiarato**, interesse che non può essere modificato nel corso del tempo nemmeno se vengano invocate le altre ragioni legittimanti il controllo stesso ma non dichiarate nell'istanza di autorizzazione.

Gli eventuali controlli ispettivi successivi al rilascio del provvedimento autorizzativo, pertanto, dovranno innanzitutto verificare che le modalità di utilizzo degli strumenti di controllo siano assolutamente conformi e coerenti con le finalità dichiarate.

Tutela del patrimonio aziendale

Fra le ragioni giustificatrici del controllo a distanza dei lavoratori l'elemento di novità introdotto dalla più recente normativa è rappresentato dalla **tutela del patrimonio aziendale** che in precedenza veniva considerato come unico criterio legittimante delle visite personali di controllo.

Tale presupposto necessita però di una attenta valutazione in quanto l'ampiezza della nozione di "patrimonio aziendale" rischia di non trovare una adeguata delimitazione e, conseguentemente, non fungere da "idoneo filtro" alla ammissibilità delle richieste di autorizzazione.

In primo luogo va chiarito che tale problematica **non si pone per le richieste che riguardano dispositivi collegati ad impianti di antifurto** che tutelano il patrimonio aziendale in quanto tali dispositivi, entrando in funzione soltanto quando in azienda non sono presenti lavoratori, non consentono alcuna forma di controllo incidentale degli stessi e pertanto possono essere autorizzati secondo le modalità di cui alla nota n. 299 del 28 novembre 2017.

Diversa invece è l'ipotesi in cui la richiesta di installazione riguardi dispositivi operanti in presenza del personale aziendale, in quanto in tal caso la generica motivazione di "tutela del patrimonio" va necessariamente declinata per non vanificare le finalità poste alla base della disciplina normativa.

In tali fattispecie, come ricorda il garante della privacy, i principi di legittimità e determinatezza del fine perseguito, nonché della sua proporzionalità, correttezza e non eccedenza, **impongono una gradualità nell'ampiezza e tipologia del monitoraggio**, che rende assolutamente residuali i controlli più invasivi, legittimandoli solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie e comunque all'esito dell'esperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori.

Inoltre, tra gli elementi che devono essere tenuti presenti nella comparazione dei contrapposti interessi, non possono non rientrare anche quelli relativi all'intrinseco valore e alla agevole asportabilità dei beni costituendo il patrimonio aziendale.

Telecamere

Ove sussistano le ragioni giustificatrici del provvedimento, è autorizzabile da postazione remota sia la visione delle immagini “in tempo reale” che registrate.

Tuttavia, l’accesso da postazione remota alle immagini “in tempo reale” deve essere autorizzato solo in casi eccezionali debitamente motivati.

L’accesso alle immagini registrate, sia da remoto che “in loco”, deve essere necessariamente tracciato anche tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei “log di accesso” per un congruo periodo, non inferiore a 6 mesi; pertanto non va più posta più come condizione, nell’ambito del provvedimento autorizzativo, l’utilizzo del sistema della “doppia chiave fisica o logica”.

Quanto invece al “perimetro” spaziale di applicazione della disciplina in esame, l’orientamento giurisprudenziale tende ad identificare come luoghi soggetti alla normativa in questione anche quelli esterni dove venga svolta attività lavorativa in modo saltuario o occasionale (ad es. zone di carico e scarico merci).

La Corte di Cassazione penale (sent. n. 1490/1986) afferma infatti che l’installazione di una telecamera diretta verso il luogo di lavoro dei propri dipendenti o su spazi dove essi hanno accesso anche occasionalmente, **deve essere preventivamente autorizzata da uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali ovvero da un provvedimento dell’Ispettorato del lavoro.**

Sarebbero invece da escludere dall’applicazione della norma quelle zone esterne estranee alle pertinenze della ditta, come ad es. il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso all’azienda, nelle quali non è prestata attività lavorativa.

Dati biometrici

Il riconoscimento biometrico, installato sulle macchine con lo scopo di impedire l’utilizzo della macchina a soggetti non autorizzati, necessario per avviare il funzionamento della stessa, **può essere considerato uno strumento indispensabile a “...rendere la prestazione lavorativa...”** e pertanto si possa prescindere, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della L. n. 300/1970, sia dall’accordo con le rappresentanze sindacali sia dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsto dalla legge.

Il punto sui controlli alla luce della circolare

L’Istituto Nazionale del Lavoro ha chiarito fino a dove si possono spingere i controlli per non ledere la privacy dei dipendenti.

In premessa, ricordiamo che lo Statuto dei Lavoratori stabilisce che è vietato, al datore di lavoro, installare telecamere di videosorveglianza sui luoghi di lavoro senza prima l'accordo coi sindacati.

Art. 4 Statuto dei lavoratori. *«È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.*

Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale».

L'accordo coi sindacati o, in mancanza, con la Direzione del Lavoro serve a verificare che l'impianto audiovisivo o qualsiasi altro strumento elettronico di controllo a distanza non si identifichi con un mezzo indiretto per verificare la qualità o la quantità della prestazione resa dai dipendenti, ma sia rivolto a tutelare la sicurezza degli stessi dipendenti (per esempio si pensi alle telecamere in un ufficio postale o in una banca, per dissuadere eventuali ladri) o del patrimonio aziendale (si pensi a una telecamera puntata sugli scomparti di un supermercato per evitare il taccheggio).

La presenza della telecamera deve essere messa a conoscenza dei dipendenti e dei terzi mediante un apposito cartello, infatti non sono lecite le telecamere nascoste.

La videosorveglianza deve rispettare la privacy dei lavoratori.

Quindi, l'uso delle telecamere sul lavoro è consentito solo per una delle tre seguenti finalità:

- esigenze organizzative e produttive
- tutela della sicurezza del lavoro
- tutela del patrimonio aziendale

Ricadono inoltre sul datore di lavoro alcuni obblighi, in particolare egli deve:

- nominare un incaricato della gestione dei dati registrati dall'impianto di videosorveglianza in modo da tutelare la privacy di coloro che vengono ripresi;
- conservare le immagini raccolte solo per un massimo di 24 ore dalla rilevazione (salvo speciali esigenze).

Ricordiamo che la Cassazione recentemente ha sostenuto che se gli impianti di videosorveglianza, installati per garantire la sicurezza sul lavoro, non comportano alcun controllo a distanza dei dipendenti e, quindi, non ledono la loro privacy, per la loro attivazione non è neanche necessario il consenso dei sindacati. La Corte infatti, con sentenza n. 22662/16 ha stabilito che “Non è soggetta alla disciplina dello Statuto dei diritti del lavoratore l’installazione di impianti e apparecchiature di controllo poste a tutela del patrimonio aziendale dalle quali non derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività lavorativa, né risulti in alcun modo compromessa la dignità e la riservatezza dei lavoratori”.

Da sottolineare poi che, se la condotta del dipendente, involontariamente ripreso dalla telecamera di sicurezza, non riguardi strettamente la prestazione lavorativa e per di più sia illecita (si pensi a un lavoratore che ruba in magazzino), la ripresa è valida come prova e può scattare il licenziamento per giusta causa.

La possibilità di ripresa del dipendente

Secondo l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, se sussistono le finalità che giustificano il controllo a distanza con la videosorveglianza (ad esempio, come più sopra esposto, ragioni di sicurezza sul lavoro o tutela del patrimonio aziendale), l'obiettivo può anche inquadrare direttamente i lavoratori, senza che sia necessario introdurre limitazioni quali l'angolo di ripresa della telecamera o l'oscuramento del volto dell'operatore. Questo è possibile in quanto lo stato dei luoghi e il posizionamento delle merci o degli impianti produttivi è spesso oggetto di continue modificazioni nel corso del tempo e quindi il contesto lavorativo può non essere costante nel tempo e come tale anche in una eventuale istruttoria le planimetrie possono non essere più contestualizzate nel determinato periodo storico che, magari, nel frattempo è cambiato.

Pertanto, se le riprese sono coerenti con le ragioni che giustificano il controllo, si può evitare di specificare il posizionamento predeterminato delle telecamere e l'esatto numero degli impianti da installare, anche in considerazione del rilievo per cui l'ubicazione di merci e impianti produttivi è spesso oggetto di continue modificazioni in ambito aziendale.

Gli impianti antifurto

L'autorizzazione all'impianto di controllo è imposta anche per gli antifurto che entrano in funzione solo quando in azienda non sono presenti lavoratori, ma dato però che non comportano alcuna forma di controllo dei dipendenti, possono essere autorizzati in un più breve periodo.

Ricordiamo a questo proposito la nota dell' Ispettorato del Lavoro n. 299 del 28 novembre 2017 , che ha chiarito quanto segue: “Quanto alle modalità operative va tenuto presente che, qualora le videocamere o fotocamere si attivino esclusivamente con l'impianto di allarme inserito, non sussiste alcuna possibilità di controllo “preterintenzionale” sul personale e pertanto non vi sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento. Conseguentemente, in relazione alla evidente esigenza di celerità nell'attivazione dei

predetti impianti, si invitano codesti Uffici a rilasciare il provvedimento autorizzativo in tempi assolutamente rapidi stante l'inesistenza di qualunque valutazione istruttoria".

Nel caso invece in cui la richiesta di installazione riguardi dispositivi operanti in presenza del personale aziendale, allora deve sussistere effettivamente la finalità della "tutela del patrimonio" e i controlli più invasivi sono legittimi solo in via residuale, ossia a fronte della rilevazione di specifiche anomalie e comunque all'esito dell'esperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori.

Oltre a ciò, tra gli elementi che devono essere tenuti presenti nella comparazione dei contrapposti interessi, non possono non rientrare anche quelli relativi all'intrinseco valore e alla agevole asportabilità dei beni del patrimonio aziendale.

Telecamere con immagini visibili dallo smartphone

E' legittimo solo in casi eccezionali e debitamente motivati l'utilizzo dei nuovi strumenti che consentono di verificare, in tempo reale, da un normale cellulare, il raggio di azione e le riprese delle telecamere. Anche in questo caso, comunque, l'accesso alle immagini registrate va tracciato in modo che i relativi «log di accesso» siano conservati per un periodo non inferiore a sei mesi. Non è, invece, più posto come requisito l'uso di un sistema a «doppia chiave fisica e logica».